



# CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

XIII LEGISLATURA

ANNO 2004

---

## DISEGNO DI LEGGE 5 maggio 2004, n. 52

**Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della diffusione del software libero nella Provincia autonoma di Trento**

D'iniziativa del consigliere  
**Mauro Bondi** (Sinistra Democratica e Riformista del  
Trentino per l'Ulivo)

Presentato il **5 maggio 2004**

Assegnato alla **Seconda commissione** permanente

# DISEGNO DI LEGGE 5 maggio 2004, n. 52

## Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della diffusione del software libero nella Provincia autonoma di Trento

### INDICE

#### Capo I - *Principi generali*

Art. 1 - *Finalità ed obiettivi della legge*

Art. 2 - *Definizioni*

#### Capo II - *Accessibilità, sicurezza e diritto allo sviluppo portabile*

Art. 3 - *Documenti*

Art. 4 - *Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza*

#### Capo III - *Software libero*

Art. 5 - *Obbligo di software libero*

#### Capo IV - *Pubblica istruzione, ricerca e sviluppo*

Art. 6 - *Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo*

Art. 7 - *Istruzione scolastica*

Art. 8 - *Formazione e consulenza*

#### Capo V - *Disposizioni finali*

Art. 9 - *Regolamenti attuativi*

Art. 10 - *Norma transitoria*

### Capo I

#### *Principi generali*

#### Art. 1

##### *Finalità ed obiettivi della legge*

1. La Provincia autonoma di Trento favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.

2. La provincia favorisce la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a), b), c), e) dell'art. 2 di questa legge, in considerazione delle sue positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La provincia, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, imparzialità e economicità dell'attività amministrativa, predilige l'uso di software libero.

#### Art. 2

##### *Definizioni*

1. Per i fini di questa legge si definiscono:

- a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente, oltre all'uso del programma medesimo, la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare

le sue funzionalità, il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente, il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato. Una licenza di software libero non può impedire che chiunque riceva una copia del programma per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi fornisce la copia;

- b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero come definita alla lettera a);
- c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;
- d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti di cui alla lettera a);
- e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati di dati.

## Capo II

### *Accessibilità, sicurezza e diritto allo sviluppo portabile*

#### Art. 3

##### *Documenti*

1. La provincia assicura l'accesso e la pubblicità dei suoi atti anche in formato elettronico, ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a formati liberi. Gli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla provincia, nonché i comprensori, gli enti e gli istituti di ricerca dipendenti dalla provincia assicurano in maniera analoga l'accesso e la pubblicità dei loro atti.

2. Qualora si renda necessario l'uso di formati non liberi la provincia, i suoi enti, aziende, agenzie, i comprensori, gli enti ed istituti di ricerca dipendenti dalla provincia, sono tenuti a motivare analiticamente tale esigenza, attraverso il responsabile del procedimento, dettagliando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi e in conformità con i criteri di comparazione di cui all'art. 4 della direttiva della presidenza del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2003 (Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni). Le stesse amministrazioni sono tenute a rendere disponibile anche una versione più vicina possibile agli stessi dati in formato libero.

#### Art. 4

##### *Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza*

1. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 utilizzano programmi per elaboratore a codice sorgente aperto nella trattazione di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici, secondo il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di

protezione dei dati personali), o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza.

2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati per il trattamento di dati personali e sensibili devono essere conservati per permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza.

3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendersi all'interessato ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.

4. Il trattamento dei dati personali tramite strumenti elettronici implementati con sistemi e programmi a codice aperto deve comunque avvenire nel rispetto del livello minimo di sicurezza e di protezione di tali dati adottando tutte le misure di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 196 del 2003, avendo facoltà di adottare misure protettive di più alto valore di sicurezza.

### Capo III *Software libero*

#### Art. 5 *Obbligo di software libero*

1. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 utilizzano nella propria attività programmi per elaboratore elettronico dei quali detengono il codice sorgente.

2. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alle proprie attività, privilegiano programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice sorgente aperto. Se viene privilegiato software a codice sorgente aperto il fornitore deve consentire la modificabilità del codice sorgente senza costi aggiuntivi per l'amministrazione.

### Capo IV *Pubblica istruzione, ricerca e sviluppo*

#### Art. 6 *Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo*

1. La provincia elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

#### Art. 7 *Istruzione scolastica*

1. La provincia favorisce il recepimento del contenuto e dei principi di questa legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici all'interno della progressiva informatizzazione dell'istruzione pubblica. La provincia riconosce il particolare valore formativo del software libero e lo favorisce nell'insegnamento.

Art. 8

*Formazione e consulenza*

1. La provincia individua consulenti o società di consulenza ai fini di migliorare l'attuazione, la migrazione da altri sistemi, lo sviluppo e la diffusione delle strutture e dei componenti open source con specifico riguardo agli aspetti della sicurezza informatica e la tutela dei dati personali.

Capo V

*Disposizioni finali*

Art. 9

*Regolamenti attuativi*

1. La provincia, entro novanta giorni dalla pubblicazione di questa legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, è tenuta ad emanare i regolamenti attuativi necessari per definire gli indirizzi per l'impiego ottimale del software libero, i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e dei progetti per l'adozione di soluzioni di software libero.

Art. 10

*Norma transitoria*

1. E' costituito un gruppo di lavoro provinciale per monitorare l'attuazione di questa legge nei primi tre anni dalla sua approvazione.

2. E' costituito un comitato tecnico di settore composto da professionisti o consulenti esperti nella materia per monitorare il progresso e la funzionalità anche dal punto di vista legale dei nuovi sistemi e software.